

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 32 del 26 febbraio 2019

Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori a mente della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 4 marzo 2010, N. 18. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 62).

[Sanità e igiene pubblica]

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 13 marzo 2018 con deliberazione n. 21/CR relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTO il DPR 10 settembre 1990, n. 285;

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 luglio 2018;

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Riccardo BARBISAN*;

UDITA la relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consiglieria *Patrizia BARTELLE*;

con votazione palese,

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce, unitamente all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, considerato il trend in continuo aumento della scelta crematoria in relazione all'indice di mortalità regionale, appare congruo prevedere, in relazione alla popolazione regionale residente, un bacino di utenza di 400.000-450.000 abitanti per ciascun crematorio;
3. di prevedere, in considerazione di quanto sopra riportato nel precedente punto 2), un numero massimo complessivo di 14 (quattordici) crematori allocabili nel territorio regionale, idonei ad assicurare una adeguata risposta alle richieste provenienti dal territorio;
4. di prevedere una distribuzione territoriale dei predetti 14 (quattordici) crematori così come di seguito indicato, confermando i 7 (sette) crematori attualmente in funzione: Provincia di Venezia: 4 (quattro); Provincia di Belluno: 1 (uno); Provincia di Treviso: 2 (due); Provincia di Vicenza: 2 (due); Provincia di Padova: 2 (due); Provincia di Verona: 2 (due); Provincia di Rovigo: 1 (uno);
5. di prevedere, conseguentemente, allocabili nel territorio regionale ulteriori 7 (sette) nuovi crematori rispetto a quelli attualmente in funzione, prevedendone la relativa localizzazione nell'ambito delle aree cimiteriali;
6. di stabilire che il procedimento autorizzativo, fatte salve le competenze del Comune e della Provincia previste dalla vigente normativa di settore, preveda il preliminare assenso della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria al fine di garantire il rispetto dei criteri programmatici previsti dal presente provvedimento;
7. di garantire tramite la Provincia, che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), il monitoraggio delle emissioni dell'attività dei crematori;
8. di garantire tramite il Comune, che si avvale del contributo delle Aziende ULSS territorialmente competenti, il monitoraggio delle attività dei crematori;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.